

IN BREVE n. 037-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CASSAZIONE, LICENZIAMENTO PER “GRAVE NEGLIGENZA” PIU’ FACILE PER I SANITARI

da DoctorNews di giovedì 3 settembre 2015 a cura di E.Grassini
Segnaliamo ai Sanitari l'articolo dell'avv.Ennio Grassini pubblicato su DoctorNews di giovedì 3 settembre 2015 sull'importanza della dovuta diligenza nel settore socio-sanitario.

L'avv.Ennio Grassini sottolinea come la condotta omissiva di negligenza non sia in alcun modo scusabile anche quando non abbia portato a pregiudizio effettivo, ma sia solo potenziale.

In Sanità non sono ammissibili atteggiamenti passivi nei confronti di obblighi e doveri, dovuti a pigrizia , trascuratezza, insensibilità, grave disattenzione o dimenticanza.


Il riferimento contenuto nella lett. e) dell'art. 42, lett. E) del C.C.N.L. (per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo del 2006-2009 sottoscritto il 30/7/2008) che prevede il licenziamento in caso di "grave negligenza nell'esecuzione dei lavori che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati"- importa che tale pregiudizio non sia necessariamente effettivo, ma potenziale.

Una corretta lettura della norma induce a ritenere che il "pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti deve collegarsi causalmente non già alla negligenza, seppur connotata da gravità, quanto piuttosto ai lavori o agli ordini i quali involgono, per il loro contenuto oggettivo, persone (e la loro incolumità) o gli ambienti (e la sicurezza). Si è voluta cioè differenziare la "grave negligenza" in ragione del settore in cui si esplica l'attività del lavoratore, a seconda che esso sia, per così dire, neutro o riguardante direttamente beni primari. In altri termini, la norma in esame rimarca l'indubbio diverso peso, sotto il profilo disciplinare, della grave negligenza del medico o dell'infermiere rispetto a quella, ad esempio, dell'usciera o dell'addetto alle pulizie. E anche la scelta del verbo "implicare", la cui valenza è senz'altro più ampia di quella di altri verbi come "produrre" o "determinare", è sintomatica di una volontà delle parti di attribuire rilievo a fatti che di per sé, per la loro gravità e per la connessione con lavori o ordini incidenti sull'incolumità delle persone o sulla sicurezza degli ambienti, possano condurre, come necessariamente o come logica conseguenza, ad un pregiudizio. Da nessun dato testuale è dato di evincere che il pregiudizio dev'essere necessariamente attuale, ma è sufficiente che esso sia anche solo potenziale, purché concreto e non meramente ipotetico.

LAVORARE SINO A 70 ANNI E’ SOLO UNA FACOLTA’ NON UN DIRITTO

Il proseguimento dell'attività lavorativa come previsto nell'articolo 24 comma 4 della legge Fornero non è un diritto potestativo del lavoratore, ma solo una possibilità mediante accordo tra lavoratore e azienda per valorizzare ulteriori periodi di lavoro dopo aver raggiunto i limiti ordinamentali del

settore (età pensionabile), utilizzando i coefficienti di trasformazione anche per i contributi accumulati in aggiunta.



«...la disposizione dell'art. 24, c. 4, dello stesso di. 6.12.11 n. 201, conv. dalla l. 22.12.11 n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non crea alcun automatismo ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che può estendersi fino a settanta anni.»

Legge Fornero - articolo 24 comma 4

Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonchè della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.

Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili - sentenza numero 17589 pubblicata il 4 settembre 2015

Senza sul sito della Cassazione

PENSIONI - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALLA CONSULTA

Il taglio delle pensioni oltre 91.250 euro lordi annui (art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013 n. 147) è incostituzionale per la Corte dei Conti dell'Umbria (Ordinanza 163 del 22 aprile 2015 in GU 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 2-9-2015 - ricorso di magistrati in pensione) per violazione degli articoli 2, 3, 36, 38, 53 e 136 della Carta fondamentale della Repubblica (Violazione del principio di solidarietà sociale - Lesione del principio di uguaglianza per irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Lesione delle garanzie previdenziali - Violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività - Elusione del giudicato delle sentenze della Corte costituzionale nn.116/2013 e 208/2014).

Vedi: <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18465>

ENPAM - CUMULABILI I CONTRIBUTI FONDI SPECIALI e QUOTA B

Vivo interesse per la possibile pensione anticipata Enpam - Fondo generale quota B senza cessare l'attività libero professionale e alcune domande il requisito degli anni di iscrizione all'Enpam. Ecco la risposta su DoctorNews del 5 settembre 2015 numero 149 aa.XIII a cura di Mauro Miserendino:

Pensione liberi professionisti, cumulabili contributi a fondi speciali ante 1990

Ha suscitato scalpore la possibilità prospettata nel nuovo regolamento Enpam per i libero professionisti di mettersi in pensione e continuare a lavorare. Requisiti: essere contribuenti del fondo quota B, aver compiuto 35 anni di contributi e 30 di anzianità di laurea e almeno

60 anni e 6 mesi che nel 2016 saliranno a 61. Molti lettori hanno obiettato che il fondo quota B ha appena 25 anni quindi quei requisiti sono lontanissimi, almeno cinque anni se non di più, che per chi aspira alla pensione sono cinque anni luce. «In realtà come si evince alla lettura dell'articolo 18 bis del regolamento l'Enpam da sempre considera per l'anzianità anche gli anni di iscrizione ai fondi speciali», spiega Marco Perelli Ercolini, osservatorio previdenziale Enpam. «Per determinare l'anzianità contributiva valida ai fini del pensionamento, ma senza cessare l'attività lavorativa, si tiene conto pure degli anni di contribuzione maturati nel Fondo medicina generale (che include pediatri e medici di guardia) e nei fondi di specialisti ambulatoriali e specialisti convenzionati esterni. Tutti i contributi ai fondi speciali e tutti gli anni di iscrizione a questi fondi, naturalmente anche ante 1990 concorrono a far maturare l'anzianità contributiva Enpam. Logicamente sono esclusi i contributi della "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale. E non sono cumulabili i periodi coincidenti di lavoro, cioè ad esempio se si è stati medici di famiglia e contemporaneamente liberi professionisti, o specialisti. Tra le categorie che possono essere interessate rientrano gli ex mmg che a suo tempo avevano optato per l'ospedale, gli ex specialisti convenzionati esterni, molti medici di famiglia che da tempo hanno optato per la libera professione strutturata e in particolare i "vecchi" medici dentisti (non gli odontoiatri!)». Per Renato Mele, rappresentante toscano nella Consulta Enpam libera professione, «questa chance è realistica solo per i ben pochi colleghi che, dopo qualche anno di iscrizione agli altri Fondi Enpam, sono passati alla libera professione e possono sommare, attraverso il meccanismo della ricongiunzione, quegli anni ai successivi, tanto da arrivare a 35 e più. O per quei liberi professionisti che possono aggiungere agli anni insufficienti di iscrizione (al massimo 25) quelli di un corposo riscatto. E quanti mai saranno in tutto costoro? Per la stragrande platea degli iscritti questa possibilità andrà "a regime" solo tra 10-15 anni ed ancora più in là per i laureati in odontoiatria, la cui prima iscrizione è avvenuta solo nel 1995. Nel frattempo si assisterà ad un curioso fenomeno, paragonabile al paradosso di Achille e la tartaruga: intere generazioni di iscritti faranno prima a maturare la pensione di anzianità che a raggiungere i requisiti per la pensione anticipata. E così Achille non raggiungerà mai la tartaruga...»



L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

www.catasto.it, www.agenziadelterritorio.it e www.conservatoria.it

non sono siti dell'Agenzia delle Entrate

Continuano le segnalazioni di cittadini che utilizzano i siti "www.catasto.it", "www.agenziadelterritorio.it" e "www.conservatoria.it" per visure, servizi catastali e di pubblicità immobiliare a pagamento, ritenendo erroneamente di avvalersi di siti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ricorda che il proprio portale istituzionale è www.agenziaentrate.gov.it, accedendo al quale è possibile usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:

- Consultazione rendite catastali
- Correzione dati catastali online (Contact Center)
- Fabbricati non dichiarati - Ricerca particelle
- Interrogazione schede monografiche punti fiduciali (Mon)
- Interrogazione stato pratica catastale
- Prenotazione appuntamenti servizi catastali
- Variazioni colturali - Ricerca particelle

E', inoltre, possibile consultare le note e i registri depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia (*ex* Conservatoria). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Ispezione ipotecaria".

I siti "www.catasto.it", "www.agenziadelterritorio.it" e "www.conservatoria.it" appartengono a una società privata che non ha alcun rapporto con l'Agenzia delle Entrate.

DALLA CASSAZIONE e TAR LAZIO

Casse privatizzate - Tagli ai pensionamenti, ma dal 2007

Tagli alle pensioni con tetto solo dopo il 2006 nel rispetto del pro rata.

Dal 1 gennaio 2007 trova applicazione l'articolo 3 comma 12 della legge 335/95 come formulata nella sua interpretazione dall'articolo 1 comma 763 della legge 296/2006 con la quale si prevede che gli enti privatizzati possano emettere delibere miranti alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine "tenendo presente (e non più rispettando in modo assoluto) il principio del pro-rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e equità tra generazioni". Ne deriva che quanto previsto dalle norme sopra riportate vale solo per i pensionati e per le deliberazioni dal 2007.

Con la sentenza 17742 pubblicata l'8 settembre 2015 la Cassazione sezione unite afferma che sino a tutto il 2006 va rispettato il pro rata nell'applicazione dei criteri restrittivi solo sulla parte di pensione ancora da maturare senza incidere coi calcoli per i periodi passati...non sono nulli gli eventuali atti e le delibere in materia previdenziale già adottati dagli enti e approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 296/2006 come da articolo 1 comma 488 della legge 147/2003: *l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.*

LEGGE 296/2006 - Articolo 1 comma 763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

N ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE SEZ. UNITE Sentenza 17742 pubblicata l' 8.09.2015 (documento 199)

Casse privatizzate - Rivalutabili i montanti

In caso di utili nella gestione del patrimonio della Cassa privatizzata sono rivalutabili i montanti per una maggior pensione: la rivalutazione in base alla media quinquennale della variazione del pil nominale rilevata dall'Istat va intesa come valore minimo e non esclude la possibilità una maggiore rivalutazione, andamenti di cassa permettendo.

Tar Lazio - sentenza 11081 del 7 settembre 2015

vedi anche Consiglio di Stato sent. n.3859 del 20 luglio 2014

MUTUI ENPAM

L'Enpam, ente di previdenza dei medici e dei dentisti, torna a erogare mutui ai suoi iscritti.

La Fondazione ha pubblicato sul suo sito il bando per concedere 100 milioni di euro in mutui agevolati, la metà dei quali riservati ai professionisti con meno di 45 anni.

I nuovi mutui ipotecari (con possibilità di sostituire un altro già esistente), importo massimo 300mila euro, sono a tasso fisso con durata massima 30 anni e possono servire a finanziare fino all'80% del valore per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa.

INPS - CONGEDO PARENTALE SOLO VIA TELEMATICA

L'Inps ha l'aggiornato la procedura on line per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale, anche prolungato in caso di figli con disabilità, per i periodi fruiti tra gli 8 ed i 12 anni e in caso di minore affidato o adottato tra gli 8 e 12 anni.

Ferma restando la validità delle domande di congedo per i predetti periodi presentate in modalità cartacea sino al 13 settembre 2015 a decorrere dal 14 settembre 2015 saranno accettate solo le domande trasmesse in via telematica.

N ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.5626 del 9.09.2015 (documento 200)

AGENZIA DELLE ENTRATE - BORSE DI STUDIO ERASMUS

Domanda

Come vanno tassate le borse di studio finanziate dalla Comunità europea e assegnate nell'ambito del programma di cooperazione e mobilità nel campo dell'istruzione superiore Erasmus?

Risponde G.Mingione

Alle borse di studio erogate nell'ambito del programma Erasmus si applica il regime fiscale di favore previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del Tuir che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dispone l'esclusione dalla base imponibile Irpef delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Ai fini della non imponibilità, si considerano, infatti, concesse dal governo le borse di studio che discendano da un'espressa volontà governativa e che siano corrisposte da organi del governo italiano, anche se sono versate materialmente da altri soggetti che agiscono per conto di un organo dello stesso (risoluzione 356/E del 2008). Tale condizione ricorre nel caso delle borse di studio Erasmus, finanziate dalla Comunità europea, in quante le stesse sono erogate dalle università italiane in qualità di amministrazioni pubbliche deputate alla formazione universitaria e post-universitaria, secondo il sistema di istruzione nazionale (risoluzione 109/E del 2009).

SENTENZA 17742 SULLE CASSE PRIVATIZZATE: QUANTI INTERROGATIVI !

La sentenza 17742 una vera bufera...molti gli interrogativi e le puntualizzazioni....

Leggi: <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18492>

http://www.puntoeacapo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1095:cassazione-sulle-pensioni-dei-professionisti-un-temporale-di-interrogativi&catid=50:sindacato&Itemid=53

Da Franco Abruzzo, presidente Unpit:

Soltanto le pensioni maturate entro il 31.12.2006 sono intoccabili. - CASSAZIONI SEZIONI UNITE CIVILI. PREVIDENZA PROFESSIONALE (dlgs 509/1994): le Casse non possono adottare provvedimenti che impongono un massimale al trattamento, mentre per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione "rigorosa" il principio del *pro rata*. Per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi trova applicazione la norma la quale prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere dirette "all'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del *pro rata*, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni". Prescrizione decennale in caso di richiesta di riliquidazione. Franco Abruzzo (presidente UNPIT): "La illegale e illegittima riforma dell'Inpgi ora va riscritta in tema di prelievi sulle pensioni in essere. Potrebbero essere sotto tiro soltanto gli assegni maturati dopo il 2007. Ma c'è un problema di uguaglianza di trattamento che si gioca sul prima e sul dopo 2007. Problema sfuggito alla Cassazione".

Testo in: <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18482>

ALLARME PIDOCCHI

La pediculosi rappresenta ormai una comune causa di contagio nelle scuole subito dopo il raffreddore e sta diventando sempre più difficile da combattere, perché i pidocchi stanno diventando resistenti ai comuni insetticidi.

Necessario dunque fare prevenzione, spiegando alle famiglie e ai ragazzi come evitare il contagio e come usare adeguatamente i trattamenti. Dunque sensibilizzare i genitori al problema «infestazione da pidocchi» in modo da riconoscerlo ed arginarlo subito, imparando anche le istruzioni per l'uso su come eradicare la presenza dei pidocchi in casa (es. lavare bene la biancheria e le lenzuola con acqua bollente). Ma anche fare campagne educative nelle scuole perché purtroppo i bambini infestati dai pidocchi vengono puntualmente stigmatizzati, quando non fatti oggetto di atti di bullismo e tutto ciò porta ovviamente a nascondere il problema, che può così continuare a svilupparsi meglio perché indisturbato perché sepolto sotto le coltri dell'ignoranza.

Va sottolineato che il pidocchio crea intenso prurito al capo, ma, al contrario di altri parassiti, non comporta malattia.

ORARIO DI LAVORO IL VIAGGIO CASA-CLIENTE

Gli spostamenti del dipendente dalla propria casa al cliente per prestazioni di lavoro rientrano nella sfera di orario di lavoro.

Inoltre va tenuto presente che l'attività e i periodi di riposo sono definiti da norme europee o non da quella nazionali.

Corte di giustizia dell'Unione europea - sentenza causa C-266/14 depositata il 10 settembre 2015

La sentenza in

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167291&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1249019>